

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

Condizioni Generali per la fornitura di pellicole ad imprese ("Condizioni Generali")

versione novembre 2007

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano soltanto alle forniture di pellicole ed alle prestazioni, incluse le prestazioni per applicazioni di pezzi già decorati (denominate brevemente "Forniture"), da noi eseguite sulla base di un contratto stipulato fra noi e un imprenditore.
- 1.2 Eventuali condizioni in deroga alle presenti Condizioni Generali non si applicano, salva la loro espressa determinazione nella nostra offerta.

2. Offerta

- 2.1 Le indicazioni sulla qualità delle pellicole sono stabilite esclusivamente ed in modo definitivo nella rispettiva Specifica Tecnica.
- 2.2 Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d'autore relativi ai documenti, ad esempio illustrazioni, disegni, progetti, documenti di progettazione, ecc. che fanno parte dell'offerta.
- 2.3 Le offerte hanno efficacia vincolante per 45 giorni di calendario, a partire dalla data dell'offerta.

3. Condizioni di consegna, passaggio del rischio

- 3.1 I prezzi si intendono franco fabbrica KURZ ("Luogo d'adempimento"), escluso l'imballaggio.
- 3.2 I prezzi sono netti in Euro, più l'IVA, se dovuta secondo le norme in vigore, senza ulteriori sconti.
- 3.3 Ci riserviamo il diritto di addebitare un'addizionale forfetaria pari a Euro 30,00 per forniture di piccoli quantitativi che non superano il prezzo netto pari a Euro 500,00.
- 3.4 Sono consentite forniture parziali, laddove siano ragionevoli per i nostri clienti.
- 3.5 Il rischio passa al Cliente nel Luogo d'adempimento anche in caso di forniture a domicilio, quando la fornitura è pronta per la spedizione o viene ritirata.

4. Riserva di prestazione equivalente

Qualora la fornitura convenuta contrattualmente non sia disponibile perché non siamo stati riforniti dai nostri propri fornitori ovvero perché la nostra scorta per la fornitura è esaurita, siamo autorizzati a provvedere ad una fornitura di qualità e prezzo equivalente. Laddove ciò non sia possibile, è nostra facoltà recedere dal Contratto.

5. Condizioni di pagamento

- 5.1 Salvo diverse pattuizioni, le fatture hanno scadenza immediata e non sono consentiti sconti.
- 5.2 Il Cliente può effettuare una compensazione soltanto con crediti non contestati o accertati giudizialmente con provvedimento passato in giudicato.

6. Termini di consegna

- 6.1 Il rispetto del termine di consegna concordato presuppone la ricezione in tempo utile di tutti i documenti che devono essere forniti dal Cliente, delle autorizzazioni e dei nulla osta, in particolare di progetti/disegni, nonché il rispetto, da parte del Cliente, delle condizioni di pagamento e degli altri obblighi convenuti. Qualora queste condizioni non vengano rispettate in tempo utile, i termini di consegna saranno prorogati adeguatamente. Ciò non vale qualora il ritardo sia imputabile a noi.
- 6.2. Qualora il mancato rispetto dei termini di consegna sia da attribuire a casi di forza maggiore, p.es. mobilitazione delle truppe, guerre, sommosse, scioperi, serrate, ecc., i termini saranno prorogati adeguatamente.
- 6.3. In caso di ritardo da parte nostra, per ciascuna intera settimana di ritardo il Cliente può esigere, laddove renda credibile di aver subito un danno a causa del ritardo, un indennizzo pari allo 0,5% del prezzo netto della parte della fornitura non utilizzabile dal Cliente a causa del ritardo, indennizzo che comunque non può superare complessivamente il 5% del prezzo suddetto.
- 6.4 Il diritto del Cliente al risarcimento del danno a causa del ritardo nella consegna o il diritto al risarcimento del danno in luogo della prestazione che eccedano la misura di cui al punto 6.3, sono esclusi

anche una volta scaduto il termine di consegna eventualmente fissato dal Cliente. Ciò non vale, laddove in caso di dolo o di colpa grave oppure in caso di morte, violazione dell'integrità fisica o della salute la nostra responsabilità sia sancita dalla legge

- 6.5 Il Cliente può recedere dal Contratto soltanto se il ritardo nella consegna sia a noi imputabile e tale ritardo sia dovuto dall'inutile decorso del termine che lo stesso Cliente aveva adeguatamente fissato a noi per l'adempimento della nostra prestazione, con l'avvertimento di rifiutare l'accettazione della fornitura dopo la scadenza del termine stesso. Ciò non comporta una modifica dell'onere della prova a svantaggio del Cliente.
- 6.6 Sunostra richiesta il Cliente dovrà dichiarare entro un congruo termine se a causa del ritardo intende recedere dal Contratto oppure se pretende l'esecuzione della fornitura.

7. Vizi della cosa

- Lanostra responsabilità in caso di vizi della cosa è regolata tassativamente come segue:
- 7.1 La qualità delle nostre pellicole è fissata tassativamente per ogni singolo tipo di pellicola nella rispettiva Specifica Tecnica (ST). Tutte le qualità ivi non indicate non sono oggetto della nostra garanzia. Di norma è compito del Cliente verificare, sotto la propria responsabilità, l'idoneità del rispettivo tipo di pellicola per l'utilizzo prospettato.
- 7.2 In caso di forniture di pellicole che al momento del passaggio del rischio non dimostrano le qualità indicate nella rispettiva ST ("vizio"), a nostra discrezione, procediamo alla riparazione gratuita o alla sostituzione ("adempimento tardivo").
- 7.3 Dall'adempimento tardivo non decorre un nuovo periodo di prescrizione (7.4).
- 7.4 L'azione per far valere i vizi si prescrive in 12 mesi. Ciò non vale laddove i §§ 438 comma 1 n. 2, 479 comma 1 e 634a comma 1 n. 2 BGB (= Codice civile germanico) sanciscono termini più lunghi, nonché in caso di morte, di una violazione dell'integrità fisica o della salute, in caso di violazione dolosa o per colpa grave dei nostri obblighi e qualora un vizio venga dolosamente taciuto. Ciò non influisce sulle disposizioni legislative riguardanti la sospensione o l'interruzione della prescrizione.
- 7.5 Il Cliente provvederà all'immediata denuncia scritta dei vizi della cosa. La denuncia comprende la comunicazione dei dati del codice a barre, relativi alla fornitura (n. batch, bar code).
- 7.6 Qualora il Cliente non ci dovesse concedere la possibilità dell'adempimento tardivo entro un termine congruo, saremo sollevati dalla responsabilità per vizi della cosa.
- 7.7 In caso di esito negativo dell'adempimento tardivo, il Cliente può recedere dal Contratto o ridurre il corrispettivo, fermo l'eventuale diritto del risarcimento del danno (11.).
- 7.8 L'azione per far valere i vizi non sussiste in caso di divergenza irrilevante dalle caratteristiche convenute, in caso di una diminuzione irrilevante della possibilità di utilizzo, né dopo il passaggio del rischio in caso di danni che conseguono all'utilizzo scorretto o negligente o a particolari influssi esterni non previsti nel Contratto.
- 7.9 Le pretese del Cliente riguardanti il rimborso delle spese necessarie ai fini dell'adempimento tardivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, per lavori e materiali sono escluse, laddove le spese aumentino perché la fornitura è stata portata successivamente in un luogo diverso dal Luogo d'adempimento.
- 7.10 I diritti di rivalsa del Cliente nei nostri confronti sussistono soltanto nella misura in cui il Cliente non abbia stipulato con il suo cliente accordi che prevedono diritti più ampi rispetto al diritto di denuncia dei vizi previsti dalla legge. Il punto 7.8 si applica per analogia alla misura del diritto di rivalsa del Cliente nei nostri confronti ai sensi del § 478 comma 2 BGB.
- 7.11 Sono esclusi a favore del Cliente diritti più ampi o diversi da quelli disciplinati al punto 7. per vizi della cosa, in particolare è escluso il diritto al risarcimento del danno. Circa il diritto al risarcimento del danno si applica per il resto il punto 11.

8. Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

- 8.1 Salva diversa pattuizione, noi effettueremo la fornitura libera da diritti di proprietà intellettuale e industriale ("diritti"). Laddove un terzo avanzi pretese fondate nei confronti del Cliente a causa di un pregiudizio di suddetti diritti in seguito a una fornitura eseguita da noi ed utilizzata conformemente al Contratto dal Cliente, risponderemo entro il termine di cui al punto 7.4 secondo le seguenti modalità:
- 8.1.1 Per la fornitura in questione, a nostra scelta e a nostre spese, richiederemo il diritto d'utilizzazione oppure la modificheremo in modo tale da non pregiudicare tali diritti ovvero la sostituiamo. Qualora ciò non ci sia possibile a condizioni adeguate, al Cliente spetterà il diritto di recesso oppure una riduzione del corrispettivo secondo le disposizioni di legge. Le disposizioni di cui al punto 7.6 e 7.10 si applicano analogicamente.
- 8.1.2 L'adempimento degli obblighi di cui sopra presuppone che il Cliente ci informi immediatamente per iscritto dei diritti fatti valere dal terzo, non riconosca una violazione e restino salve a nostro favore tutte le azioni legali e le trattative per una composizione stragiudiziale. Qualora il Cliente cessi l'utilizzo della fornitura per motivi di una riduzione del danno o per altra giusta causa, segnalerà al terzo che la cessazione dell'utilizzo non vale come riconoscimento di una violazione commessa.
- 8.2 I diritti del Cliente sono esclusi, laddove la violazione dei suddetti „diritti“ sia a lui imputabile.
- 8.3 I diritti del Cliente sono altresì esclusi, laddove la violazione dei suddetti „diritti“ sia causata da particolari direttive del Cliente, da un utilizzo che noi non potevamo prevedere o dal fatto che il Cliente ha modificato la fornitura o l'ha impiegata con prodotti non forniti da noi.
- 8.4 Qualora sussistano altre fattispecie di pregiudizio di diritti si applicano per analogia le clausole di cui al punto 7.
- 8.5 Nei nostri confronti sono escluse azioni, in particolare risarcitorie, più ampie o diverse da quelle disciplinate al punto 8. a favore del Cliente per il pregiudizio di diritti. Per il resto vale quanto disciplinato al punto 11.

9. Beni provenienti dal Cliente

Il Cliente garantisce che l'utilizzo delle decorazioni, dei loghi, di marchi, degli ologrammi master e degli utensili per il conio nonché degli elementi figurativi simili, messi da lui a nostra disposizione, indipendentemente dal supporto, non violano eventuali diritti di terzi. Il Cliente ci esonererà da eventuali pretese di terzi.

10. Impossibilità, adeguamento del Contratto

- 10.1 Ove non ci sia possibile effettuare la fornitura, il Cliente ha il diritto al risarcimento del danno, tranne nel caso in cui l'impossibilità non sia a noi imputabile. La pretesa del cliente al risarcimento del danno è comunque limitata al 10% del valore della parte di fornitura che non può essere utilizzata dal Cliente a causa dell'impossibilità della prestazione. Tale diritto non sussiste qualora la legge preveda la responsabilità in caso di dolo, colpa grave o di impossibilità originaria o in caso di morte, di violazione dell'integrità fisica o della salute. Ciò non comporta la modifica dell'onere della prova a svantaggio del Cliente. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente
- 10.2 Laddove casi di forza maggiore (5.2) modifichino sostanzialmente l'importanza economica o il contenuto della fornitura o incidano notevolmente sull'azienda di KURZ, il Contratto si intenderà adeguato alla luce della principio generale di buona fede. Ove tale adeguamento non sia sostenibile sotto il profilo economico, ci spetta il diritto al recesso. Informeremo senza indugio il Cliente circa l'esercizio del recesso una volta preso conoscenza della portata del caso di forza maggiore, e ciò anche qualora con il Cliente sia stata convenuta una proroga dei tempi di consegna.

11. Altre ipotesi di risarcimento del danno

- 11.1.1 Sono esclusi il diritto al risarcimento del danno nonché il diritto al rimborso delle spese del Cliente, indipendentemente dalla fonte degli stessi, in particolare sono esclusi il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di obbligazioni ed il diritto al risarcimento del danno derivante da atto illecito.
- 11.1.2 Forniamo suggerimenti relativi all'applicazione tecnica così come suggerimenti di altro tipo secondo le nostre proprie conoscenze in materia, ma ciò non comporta a nostro carico alcun obbligo verso il Cliente. Il Cliente non viene esonerato dal suo obbligo di esaminare, sotto la propria responsabilità, la pellicola per l'utilizzo prospettato. Ciò vale anche qualora conoscessimo quale fosse l'utilizzo da parte del Cliente.
- 11.1.3 Ciò non vale, ove noi siamo responsabili p.e. ai sensi della Legge sulla responsabilità civile del produttore (Produkthaftungsgesetz), o in caso di dolo, colpa grave, in caso di morte, della violazione dell'integrità fisica o della salute ovvero in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali.
- 11.1.4 Il risarcimento del danno da parte nostra per violazione di obblighi contrattuali essenziali è comunque limitato al danno prevedibile ed intrinseco al tipo di contratto in essere, qualora non sussista dolo o colpa grave oppure noi risponderemo per morte, violazione dell'integrità fisica o della salute.
- 11.2 L'esclusione o la limitazione della nostra responsabilità ai sensi del punto 11. si estende alla responsabilità personale dei nostri impiegati, lavoratori, collaboratori e altri ausiliari, ma non alla responsabilità personale di rappresentanti legali e dirigenti.
- 11.3 I diritti al risarcimento del danno di cui al punto 11. si prescrivono alla decorrenza del termine per l'azione diretta a far valere i diritti di garanzia di cui al punto 7.4. In caso di dolo e in caso del diritto al risarcimento del danno di cui alla Legge sulla responsabilità civile del produttore (Produkthaftungsgesetz), si applicano le relative disposizioni di legge.
- 11.4 Le disposizioni di cui al punto 11. non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del Cliente.

12. Segretezza

- 12.1 Ogni parte contrattuale che ha ricevuto dall'altra parte, informazioni, conoscenze, elaborati, fotografie, disegni, planimetrie, documentazione tecnica, che p.e. si inoltrano in occasione della offerta ai nostri clienti ("Informazioni"), le utilizzerà solamente ai fini del rispettivo contratto, le tratterà in modo riservato e non le metterà a conoscenza di terzi senza il previo consenso espresso dell'altra parte. Ciò non vale per informazioni comunemente note al momento della ricezione o già note alla parte destinataria delle stesse nel momento in cui la medesima ha ricevuto tali informazioni senza essere tenuta alla segretezza, o per informazioni trasmesse successivamente da un terzo all'uopo autorizzato, o elaborate dalla parte destinataria delle stesse senza l'utilizzo di informazioni segrete provenienti dall'altra parte.
- 12.2 Le "Informazioni" ci devono essere restituite senza indugio qualora non si dovesse addivenire alla conclusione del contratto. E' escluso un diritto di ritenzione a favore del Cliente

13. Foro competente

Foro competente esclusivo, anche per crediti da assegni e crediti cambiari, è Norimberga.

14. Diritto applicabile

E' valido esclusivamente il diritto materiale della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione delle Nazioni Unite dell'11.04.1980 sui contratti di acquisto internazionale di merci non si applica.